



Prot. n°

Allegati

Oggetto Delibera G.R. 1548 del 9/12/2020 recante “Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020”. Chiarimenti.

Ai Responsabili
dei Settori Commercio / SUAP
dei Comuni della Toscana

all'ANCI Toscana

all'ANVA-Confesercenti Toscana
alla FIVA Confcommercio Toscana

LORO SEDI

Con la delibera in oggetto la Regione Toscana ha dato attuazione a quanto stabilito dall'art. 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020, recependo nell'ordinamento regionale toscano il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definendo le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l'esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questi Uffici, relativi a tematiche di interesse generale e anche al fine di consentire omogeneità di applicazione sul territorio regionale della delibera in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Concessioni di suolo pubblico oggetto dei procedimenti di rinnovo di cui alla D.G.R. n. 1548/2020

Sono oggetto di rinnovo le concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, la cui validità sia stata prorogata fino a tale data e qualora non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e rilasciate

per l'esercizio del commercio, di attività artigiane, di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli.

Si tratta delle concessioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, la cui validità era stata prorogata fino a tale data dall'art. 6, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito con modifiche dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e delle concessioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, la cui validità è stata prorogata fino a tale data dall'art. 1, comma 1180, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. la cui validità sia stata prorogata fino a tale data.

Invece, le concessioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2020 mantengono validità fino al raggiungimento della loro naturale scadenza: ad esse, quindi, non si applicano le procedure di rinnovo di cui qui si tratta.

Si ricorda inoltre che, nel periodo antecedente la prima proroga, intervenuta con D.L. 244/2016, molti Comuni avevano già avviato le procedure selettive per le assegnazioni, ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e sulla base della delibera G.R. n. 856 del 6 settembre 2016, con la quale si recepisce il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016 (prot. 16/94CR08/C11), recante *“Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”*.

Si ritiene che in Toscana queste ipotesi siano numericamente limitate, tuttavia, qualora le concessioni fossero già state riassegnate con le procedure selettive di cui alla delibera G.R. n. 856/2016 e con il rilascio di atti ad efficacia differita, tali atti diventeranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2021, come previsto dal punto 7 delle linee guida e i nuovi titoli rilasciati in esito alle procedure di riassegnazione avranno la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

Qualora, invece, in esito alle procedure selettive suddette, non tutte le concessioni siano state riassegnate, trova applicazione quanto previsto al punto 8 delle Linee guida, ossia le concessioni non riassegnate sono attribuite, nel rispetto delle stesse linee guida, al titolare uscente che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla selezione o che l'abbia presentata tardivamente o con modalità non ammesse, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti.

La Regione non è intervenuta, almeno al momento, per dare attuazione al comma 4-ter dell'art. 181 del D.L. 34/2020, che prevede la possibilità di *“disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”*. Occorrerà verificare, in esito alla fase dei rinnovi, quanto questa casistica sia rilevante.

Il rinnovo riguarda, come sopra ricordato, anche le concessioni relative ad attività economiche che, pur non rientrando nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su area pubblica previa concessione comunale.

Infatti, con l'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, era stata sancita l'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, con riferimento alla durata delle concessioni,

alla disciplina delle procedure di selezione ed alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.

In attuazione di tale Accordo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 24 marzo 2016, approvò un documento unitario contenente i criteri da applicare nelle procedure di selezione. I contenuti di entrambi i documenti sono stati recepiti sostanzialmente nella L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), all'art. 55.

Infine, l'applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovo delle concessioni anche ai produttori agricoli titolari di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche discende dall'estensione a tali soggetti sia dell'Intesa del 2012, sia delle successive proroghe di validità delle concessioni stesse, più volte confermata dal Ministero dello Sviluppo economico (cfr. note prot. n. 0282683 del 07/09/2016 e n. 0116329 del 21/03/2018).

Termini di avvio e conclusione del procedimento

I termini del procedimento sono stabiliti dal Comune, fermo restando che:

- il procedimento deve essere avviato entro il 31 dicembre 2020, secondo una delle modalità individuate al punto 3 dell'Allegato 2 alla delibera G.R. 1548/2020;
- il punto 14 delle linee guida consente a Regioni e Comuni di prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi: la Regione Toscana ha ritenuto di accogliere tale possibilità, stabilendo che il termine massimo per il rilascio delle concessioni rinnovate possa essere differito per un periodo massimo di sei mesi, quindi **entro e non oltre il 30 giugno 2021**, consentendo, altresì, agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi.

Requisiti prescritti

La verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata con riferimento:

- **al 31 dicembre 2020**, per quanto riguarda **i requisiti di onorabilità e professionali**, ove richiesti.

Le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 della L.R. 62/2018, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, sono effettuate ai sensi del comma 5 dello stesso art.11 e nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per quanto riguarda i requisiti professionali di cui all'art. 12 della L.R. 62/2018, da verificare ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, occorre chiarire che, mentre il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e lett. c), è facilmente verificabile dalla documentazione già agli atti del Comune e prodotta dal soggetto in fase di primo rilascio dell'autorizzazione e della concessione da rinnovare, diverso è il caso in cui il soggetto titolare dell'azienda intestataria della

concessione avesse integralmente ceduto a terzi la gestione dell'azienda, sospendendo l'esercizio dell'attività e cancellandosi dal R.I..

In questo caso, se il soggetto non può vantare titolo di studio o corso di formazione professionale, occorrerà valutare la sussistenza della pratica professionale, ossia l'esercizio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della L.R. 62/2018, con le mansioni ivi previste e adeguatamente documentate, oppure questi dovrà nominare un preposto.

Per quanto riguarda il requisito dell'**iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva**, sono previste due ipotesi di deroga al possesso di tale requisito alla data di avvio del procedimento di rinnovo:

- esistenza di una delle cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida ministeriali: in tal caso la reiscrizione al R.I. dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa;

- precedente integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria della/e concessione/i: in tal caso il titolare può presentare l'istanza per la reiscrizione, che dovrà perfezionarsi entro sei mesi dall'avvio del procedimento e comunque entro il 30 giugno 2021. A partire dal 1° luglio 2021 il Comune che la stessa sia effettivamente avvenuta nei termini previsti.

E' appena il caso di ricordare che il requisito dell'iscrizione nel R.I. quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche deve permanere, in quanto il suo venir meno determina la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. C-bis) della L.R. 62/2018.

Inoltre, nel caso in cui la concessione da rinnovare sia relativa ad attività diverse dal commercio, l'iscrizione al R.I. quale ditta attiva dovrà sussistere relativamente alla specifica attività esercitata su quel posteggio.

Occorre chiarire che non trova applicazione, in questa fase, quanto previsto all'art. 129, comma 3-ter della L.R. 62/2018 relativamente alla possibilità di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 fino a un massimo di tre concessioni di posteggio su tutto il territorio regionale a soggetti non iscritti al Registro imprese: la legge statale ritiene essenziale l'iscrizione al R.I. come ditta attiva e anche in questo caso supera quella regionale, in quanto legge speciale sopravvenuta ed emanata nell'esercizio di competenze esclusive statali.

Per quanto riguarda il requisito della **regolarità contributiva**, come previsto al punto 12 delle linee guida ministeriali, esso deve sussistere al 30 giugno 2021: pertanto, in caso di esito negativo della verifica, il titolare ha tempo fino a quella data per regolarizzare la sua posizione. Il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

Nuove concessioni

Secondo quanto previsto al punto 9 dell'Allegato 2 alla delibera G.R. 1548/2020 il Comune, effettuate le prescritte verifiche nei termini stabiliti, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 181 citato

rilascia al “*soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea*” (in sostanza: al proprietario dell'azienda), un nuovo titolo concessorio con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e dell'autorizzazione correlata.

E' prevista anche la possibilità, qualora il Comune non intenda procedere al rilascio di nuovi titoli e in presenza di atti risalenti, non rilasciati in modalità telematica, di stampigliare sul titolo originario la data della nuova scadenza, anche usando appositi timbri.

Si ricorda che il numero massimo di concessioni in ciascun mercato vale sia per il titolare che per il possessore, per cui dovrà essere rispettato anche in caso di affitto di ramo di azienda.

Cordiali saluti.

SP

Il Dirigente Responsabile

Dr. Francesco Tapinassi